

**REGOLAMENTO IVASS N. 43 DEL 12 FEBBRAIO 2019 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.**

**Relazione illustrativa**

Il Regolamento disciplina l'applicazione delle misure introdotte dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – con particolare riguardo all'esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico *local GAAP*, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell'impresa.

La disposizione introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, rappresenta una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile. La deroga è introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari registratasi nel corso del 2018: in caso si registrino minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole alla chiusura di tale esercizio, viene consentito alle imprese di valutare tali attivi al valore risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo di acquisizione. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono della facoltà trasmettono all'IVASS informazioni aggiuntive, devono destinare a una riserva indisponibile un importo di utili risultanti dall'esercizio della facoltà e sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d'esercizio), con specifica indicazione dei criteri di individuazione e valutazione dei titoli e degli importi delle poste contabili patrimoniali e economiche interessate dall'esercizio della facoltà. Il Regolamento prevede altresì presidi di *governance*: la deroga è adottata con una delibera dell'organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.

L'esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sui requisiti prudenziali delle imprese, ivi compresi quelli applicati alle cosiddette imprese locali sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

\* \* \*

Il Regolamento si compone di tre Titoli.

Il **Titolo I** detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il **Titolo II**, recante le disposizioni applicative per l'utilizzo del regime facoltativo nel bilancio di esercizio e la disciplina dei presidi di *governance* per le imprese che lo utilizzano, si compone di tre articoli.

L'articolo 4 disciplina le modalità di esercizio della facoltà, prevedendo che l'organo amministrativo dell'impresa assuma tale decisione tenuto anche conto di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale e

trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove presente. Tale relazione attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine, l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi utilizzando ipotesi prudenti e valutando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità. La relazione è trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del Codice Civile. Il medesimo articolo, inoltre, stabilisce che, ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa (come definiti dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018), si considerano i risultati reddituali *pro-forma* prima dall'esercizio della facoltà. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2018 i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà, il raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati, distintamente per le gestioni vita e danni, nonché gli effetti economici dell'esercizio della facoltà sull'utile d'esercizio (bilancio 2018 e 2019).

L'articolo 5 disciplina le modalità di destinazione di un importo di utili alla riserva indisponibile e indica le informazioni che vanno riportate nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Il medesimo articolo richiede all'organo amministrativo di valutare la compatibilità dell'esercizio della facoltà con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui sia necessario destinare utili degli esercizi successivi, non ancora realizzati, alla riserva indisponibile (in caso di insufficienza degli utili dell'esercizio o delle riserve di utili o delle altre riserve patrimoniali disponibili).

L'articolo 6 disciplina le informazioni da comunicare all'IVASS in merito all'esercizio della facoltà entro il termine di 15 giorni dall'adozione della delibera.

Il **Titolo III** contiene le disposizioni finali concernenti l'abrogazione del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 (articolo 7), la pubblicazione (articolo 8) e l'entrata in vigore (articolo 9).

### **Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione**

Il Regolamento deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni urgenti della legislazione nazionale.

L'analisi di impatto del Regolamento è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento IVASS n. 3/2013 poiché si tratta di atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Le modifiche introdotte non comportano apprezzabili costi addizionali per le imprese.

I limitati aspetti per i quali è stata esercitata discrezionalità, i cui effetti, in termini di costi addizionali per le imprese, sono stati valutati non significativi, riguardano:

- 1) la definizione dei titoli ai quali può essere applicata la facoltà. Si è scelto di includere tra i titoli le azioni, le quote di fondi comuni e le obbligazioni non emesse da società appartenenti al gruppo per le seguenti considerazioni:
  - a. la rilevanza degli investimenti coinvolti;
  - b. la possibilità di individuare un valore attendibile desumibile dall'andamento del mercato;

- c. la presunzione *ex lege* (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 173/1997) di inclusione nel portafoglio durevole degli investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate;
  - d. il tenore letterale della norma primaria (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119) che, sia nel testo dell'art. 20-*quater*, comma 1, che nella stessa rubrica dell'articolo, fa riferimento a "titoli";
- 2) la previsione in base alla quale, ove prevista la determinazione di una componente variabile della remunerazione legata ai risultati reddituali dell'impresa, tale componente venga calcolata con riferimento alle grandezze reddituali *pro-forma* prima dall'esercizio della facoltà. Si è considerato che la normativa nazionale ha la finalità di preservare il patrimonio civilistico dell'impresa da turbolenze dei mercati finanziari e non quella di alterare la misurazione dei risultati alla base del riconoscimento dell'eventuale componente variabile della remunerazione. La disposizione non comporta costi a carico delle imprese;
- 3) applicazione del Regolamento anche alle cosiddette imprese locali, senza che tale applicazione generi effetti sui requisiti prudenziali *Solvency I* che ancora trovano applicazione per le stesse (copertura delle riserve tecniche, margine di solvibilità individuale e di gruppo). Si è ritenuto opportuno assicurare parità di trattamento alle imprese a prescindere dal regime *Solvency I* o *Solvency II* che ne disciplina gli istituti prudenziali.

Il presente Regolamento costituisce atto regolamentare cui occorre dare tempestiva attuazione, al fine di non compromettere il conseguimento delle finalità della norma primaria. Si è quindi ritenuto sussistessero le motivate esigenze per ridurre i tempi della fase di pubblica consultazione previsti dall'articolo 6, comma 5, del Regolamento IVASS n. 3/2013: la durata della consultazione è stata pertanto di quindici giorni (31 dicembre 2018 - 15 gennaio 2019).

Si allega il testo regolamentare.